



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BOLOGNA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento del Signor:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | GRANDINETTI | GIORGIO MARIANO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CREMONINI | CARLANDREA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BOLOGNESI | VALERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7
depositato il 16/08/2011

- avverso la sentenza n. _____ emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARM
proposto dall'ufficio: EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:
CUCCHI BRUNO
VIA DON MINZONI 5 19100 LA SPEZIA

controparte:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
E/O CUCCU DOTT. PAOLO
STRADA ZAROTTO 88/A 43100 PARMA PR

Atti Impugnati:

AVVISO DI INTIMAZIONE
AVVISO DI INTIMAZIONE

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2289/11

UDIENZA DEL

20/04/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1157/20/15

PRONUNCIATA IL:

20 APR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 MAG. 2015

Il Segretario

Leonardo Fusca

Controversia trattenuta in decisione all'udienza in Camera di Consiglio del giorno 20 aprile 2015 da questa ottava sezione della Commissione Tributaria Regionale di Bologna sulle seguenti conclusioni delle parti:

- per l'appellante Equitalia Emilia Nord spa: "Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria Regionale adita, in accoglimento dell'appello proposto da Equitalia Emilia Nord spa avverso la sentenza n. 163.7.10 emessa il 1°/12/2010 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sezione n. 7, depositata in data 6.12.2010, non notificata, riformare l'impugnata sentenza sui punti appellati dall'esponente e per l'effetto: in via preliminare e nel rito, dichiarare il difetto di giurisdizione della Commissione adita in primo grado per i motivi meglio svolti in narrativa. In via principale nel merito, riconoscere la legittimità dell'operato dall'agente di riscossione ai sensi del DPR n. 602/1973 e successive modifiche, riaffermando, per l'effetto, la piena validità della procedura opposta in primo grado.

Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio";

- per l'appellato _____ : "chiede che codesta Spettabile Commissione Tributaria voglia confermare la sentenza impugnata da controparte e dichiarare pertanto nulle le intimazioni di pagamento oggetto di contenzioso per le motivazioni di cui alle presenti costituzioni in giudizio e per le motivazioni addotte nel ricorso introduttivo. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio".

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso _____ impugnava le cartelle esattoriali emesse da Equitalia Emilia Nord per l'importo di complessivi € 9.915,16 deducendo vizi formali delle medesime e chiedendone l'annullamento. Si trattava, in particolare, di vizi formali di rilevanza non trascurabile quali la mancata allegazione di documenti attestanti le somme

dovute, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, irregolarità nella loro notificazione e difetto di motivazione delle stesse anche per *relationem*.

Visto il ricorso, l'Ufficio si costituiva in giudizio depositando tempestiva memoria di controdeduzioni con la quale dapprima eccepiva il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria vertendo la pretesa fiscale in tema di pagamento di sanzioni amministrative e contributi previdenziali e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso introduttivo in quanto del tutto infondato.

Il ricorrente, infine, depositava in termini una memoria illustrativa a sostegno delle proprie ragioni e la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, condividendo le ragioni del contribuente, accoglieva il ricorso, annullava i provvedimenti impugnati e condannava l'Ufficio alla rifusione delle spese del grado.

Vista la sentenza l'Ufficio interponeva tempestivo appello ove criticava punto per punto la decisione predetta anche con riferimento alla giurisdizione cui sarebbe spettata la cognizione dei provvedimenti impugnati.

Il contribuente, dal canto suo, resisteva all'impugnazione di fronte a questa Commissione Regionale costituendosi in giudizio e depositando tempestiva memoria di controdeduzioni ove concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza appellata.

La controversia viene ora trattenuta in decisione da questa ottava sezione della Commissione Tributaria Regionale di Bologna all'udienza in Camera di Consiglio del giorno 20 aprile 2015 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.

L'appello dell'Ufficio non è fondato e deve essere respinto.

Invero le violazioni di carattere meramente formale da cui risultano affette le cartelle esattoriali impugnate risultano di tale importanza da non consentirne la condivisibilità quali atti di prelievo fiscale.

Tali irregolarità formali, infatti, attengono alla validità della loro notificazione al contribuente mediante la sola produzione delle relazioni di notificazione senza che esse siano ricollegabili ad uno specifico atto di intimazione. E' dunque evidente che tale carenza probatoria non consenta di individuare con certezza quale atto sia stato notificato né, addirittura, quale fosse la cartella di pagamento notificata.

Tali atti, inoltre, non solo non risultano essere stati espressamente utilizzati per la notificazione ma non risultano nemmeno essere in possesso dell'Amministrazione o dell'Agente per la riscossione così contravvenendosi a quanto statuito dalla legge (cfr. art. 26, 5° comma, del DPR n. 602/73 in tema di obbligo di conservazione documentale) e dalla giurisprudenza in tema della tutela del contribuente (Cass. n. 18532/2010).

Quanto fin qui illustrato costituisce altresì una sorta di cesura preliminare per effetto della quale altre considerazioni di rito e di merito possono ritenersi superate perché assorbite a fronte dell'accoglimento delle questioni preliminari sollevate dal contribuente.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'appello dell'Ufficio deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata-

Le spese di questo secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna Equitalia Emilia Nord a rifondere al contribuente le spese del presente grado che liquida in € 500,00.

Bologna, li 20 aprile 2015

Il Relatore

Un'ubine un'ubine

[Signature]

Il Presidente